

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 3 e 61-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AJROLDI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del Tribunale di Paola (n. 3)

d'iniziativa del senatore SALERNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1963

E

Istituzione del Tribunale di Paola (n. 61)

d'iniziativa dei senatori MILITERNI, CONTI, ZACCARI, CAROLI, BERLINGIERI,
FOCACCIA, CORNAGGIA MEDICI, PAJETTA Noè, CINGOLANI, ZANNINI, DE LUCA
Angelo, AZARA, GRAVA, JANNUZZI e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1963

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — La città di Paola, centro del versante tirrenico della provincia di Cosenza che conta una popolazione di circa 20 mila abitanti e che fu a suo tempo sede di Sottoprefettura e capoluogo di circondario, da tempo attende l'istituzione della sede giudiziaria del Tribunale.

Durante il periodo fascista la soppressione delle sottoprefetture e di molti Tribunali circondariali resero praticamente inoperante qualsiasi iniziativa al riguardo. Dopo la liberazione, dal 1945 in avanti, l'istituzione di nuovi Tribunali, ispirata alla esigenza di un doveroso decentramento dell'Amministrazione giudiziaria, avvenne con frequenza anche in sede di Comuni aventi una popolazione assai limitata e, per molti casi, notevolmente inferiore a quella della città di Paola.

Per l'istituzione del Tribunale in detta città sono stati presentati al Parlamento nel corso della III Legislatura, due disegni di legge: il primo in data 24 giugno 1959 al Senato della Repubblica ad iniziativa dei senatori Militerni, Cingolani ed altri; il secondo nel successivo ottobre 1959 alla Camera dei deputati ad iniziativa degli onorevoli Mancini e Principe. Nella presente legislatura sono stati presentati al Senato due disegni di legge: l'uno d'iniziativa del senatore Salerno, in data 20 maggio 1963 portante il n. 3 e l'altro d'iniziativa dei senatori Militerni, Conti, Zaccari, Caroli, Berlingieri, Focaccia, Cornaggia Medici, Pajetta Noè, Cingolani, Zannini, De Luca Angelo, Azara, Grava, Jannuzzi e Moneti in data 3 luglio 1963 portante il n. 61. I due disegni di legge sono stati esaminati congiuntamente nella seduta della 2ª Commissione del 3 ottobre 1963 in sede referente ed il primo di essi è stato ritenuto assorbito nel secondo per la maggiore ampiezza del testo di quest'ultimo.

La legge 27 dicembre 1956, n. 1443, ha indicato alcuni criteri d'ordine generale che servono per l'individuazione di nuove circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, allo scopo di migliorare il funzionamento dell'Amministrazione della Giustizia. Detti criteri debbono identificarsi nelle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazio-

ni; nelle esigenze locali in generale, e infine nell'entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.

In primo luogo non è dubbio l'interesse delle popolazioni della città di Paola e dei Comuni che gravitano intorno al detto centro sul versante tirrenico, allo spostamento della sede del Tribunale e alla creazione di una nuova giurisdizione territoriale, comprendente i mandamenti delle Preture di Verbicaro, Scalea, Belvedere Marittimo, Centrarò, Paola, Amantea e Aiello Calabro, facente capo alla città di Paola. Questa nuova circoscrizione avrebbe giurisdizione su 33 Comuni nominativamente indicati nell'articolo 1 del disegno di legge e facenti parte della zona marittima della provincia di Cosenza, zona che ha una popolazione stabile superiore ai 150 mila abitanti.

Un dato di notevole evidenza appare, inoltre, quello della facilità delle comunicazioni di tutta la zona ricordata col centro della città di Paola e, per contro, la grave difficoltà nella quale tuttora versano le popolazioni della detta zona per raggiungere l'attuale sede del Tribunale di Cosenza. Vi sono taluni Comuni che distano dalla sede del Tribunale da oltre 100 a 150 chilometri, con scarsissimi mezzi di comunicazione, che rendono difficile alle parti, ai testimoni, ai professionisti esercenti presso il Tribunale di Cosenza e residenti nei centri periferici, che debbono presentarsi alle udienze civili e penali o recarsi per altre pratiche in quegli uffici giudiziari, di raggiungere tempestivamente la sede del Tribunale e di poter rientrare in giornata nella loro abituale residenza. I Comuni del paolano distano, in media, da Cosenza da 4 a 5 ore di itinerario ferroviario sommato alle coincidenze con le linee automobilistiche che congiungono i centri abitati alle stazioni ferroviarie. Comuni come Praia, Tortora, Aieta, S. Nicola Arcella, Papisidero, Grisolia, S. Domenica Talao, Orsomarso, Maierà, distano da Cosenza, rispettivamente, 143, 150, 149, 128, 126, 114, 130, 127 e 108 chilometri. Le partenze dei treni e dei pullman utili ai fini di raggiungere tempestivamente gli uffici giudiziari avvengono di prima mattina e danno modo di arrivare a Cosenza soltanto verso le ore

10. Per contro l'istituzione di una sede di Tribunale a Paola porrebbe tutte le popolazioni abitanti in Comuni dei mandamenti sopra ricordati in condizioni di poter raggiungere gli uffici giudiziari in un tempo mediamente assai breve e di svolgervi tutte le pratiche amministrative e giudiziarie, utilizzando sia i trasporti ferroviari che la strada nazionale n. 18.

In secondo luogo la città di Paola costituisce indubbiamente un centro geo-economico di una certa importanza:

sotto il profilo turistico, tanto che nei mesi estivi la popolazione quasi si raddoppia, richiamata dalle attrezzature ivi esistenti come quelle di Praia a mare, Isola di Dino, Scalea, Diamante, Belvedere Marittimo, Citadella del Capo, Cetraro (sede di una colonia permanente), Fuscaldo, S. Lucido (sede della Casa di riposo dei pensionati d'Italia), Belmonte, Amantea, Guardia Piemontese Terme, Paola col suo Santuario di rinomanza universale e l'annessa attrezzatura turistico-alberghiera;

sotto il profilo dell'attività industriale, commerciale e del traffico che da circa un decennio si è andato sviluppando, non soltanto per il fatto che talune località della zona costituiscono base marittima della provincia di Cosenza ma anche perchè Paola si trova al centro dei nuovi insediamenti industriali localizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla costa tirrenica calabrese, nella piana di S. Eufemia e nei comuni di Cetraro, Praia a Mare, Scalea e Maratea dove sono sorte e operano aziende industriali laniere e manifatturiere nonchè medie e piccole industrie come quelle di manufatti di cemento, laterizi, legno e mobilio, crine vegetale, pesca ed annesse attività;

per l'esistenza di uffici, enti e istituzioni pubbliche come gli uffici fiscali distrettuali, il comando della compagnia della Tenenza dei carabinieri, il Commissariato di polizia, gli ispettorati provinciali e sezioni territoriali di Enti previdenziali, Istituti bancari e assicurativi, Comando zonale della polizia ferroviaria;

sotto il profilo dell'importanza del traffico, essendo Paola un nodo ferroviario di notevole rilievo (linea Brennero-Villa S. Giovanni per la Calabria e la Sicilia e la linea trasversale di collegamento con le Puglie per Cosenza, Sibari, Metaponto);

sotto il profilo culturale ed assistenziale per l'esistenza di Istituti scolastici, compresi quelli medi di grado superiore, sia statali che parificati, e per la dotazione di una efficiente struttura ospedaliera.

Quanto sopra si è rilevato anche per constatare che quella zona territoriale, per il suo incremento in ogni settore comporterà immancabilmente un aumento del lavoro giudiziario; altro dato — questo — previsto dall'articolo 4 della ricordata legge 27 dicembre 1956, n. 1443.

Sotto quest'ultimo aspetto è da notare che dalla progettata istituzione di una sede di Tribunale a Paola deriverebbe un salutare decongestionamento del Tribunale di Cosenza il quale, attualmente, batte il primato su tutti gli altri Tribunali della Calabria, compreso quello di Catanzaro che è sede distrettuale della Corte d'appello. Il Tribunale di Cosenza attualmente ha giurisdizione su 97 comuni con una popolazione valutabile dai 450.000 ai 500.000 abitanti. La tabella comparativa inserita nel disegno di legge n. 61 d'iniziativa del senatore Militerni e di altri onorevoli colleghi, che qui si riproduce, ne è un'eloquente dimostrazione.

Provincia di Cosenza:

Tribunale di Cosenza . . .	abitanti n. 500.000 circa	—	Comuni n. 97
» » Castrovillari . . .	» » 159.000	—	» » 38
» » Rossano . . .	» » 96.000	—	» » 20

Provincia di Catanzaro:

Tribunale di Catanzaro . . .	abitanti n. 230.000	—	Comuni n. 71
» » Vibo Valentia . . .	» » 179.000	—	» » 47
» » Nicastro . . .	» » 167.000	—	» » 26

Provincia di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria	abitanti n. 229.000	—	Comuni n. 20
» » Palmi	» » 209.000	—	» » 31
» » Locri	» » 174.000	—	» » 36
» » Crotone	» » 145.000	—	» » 21

Infine è da tenere in debito conto il fatto che una delle sezioni del Tribunale di Cosenza ha sempre trattato le vertenze della zona che in passato veniva denominata: « del circondario di Paola ». Istituito il Tribunale di Paola, la cui circoscrizione comprenderebbe 7 preture e 33 comuni con circa 150 mila abitanti, il carico delle pratiche pendenti avanti al Tribunale di Cosenza verrebbe alleggerito e ricondotto alle dimensioni degli altri Tribunali calabresi sedi di capoluoghi di provincia.

Quanto agli oneri finanziari derivanti dalla istituzione del nuovo Tribunale, risulta che il Comune di Paola fin dal 1932 ha assunto formalmente l'onere di fornire la sede degna dell'istituendo Tribunale, destinandovi il palazzo monumentale che fu sede della sottoprefettura. Il Consiglio comunale di quella città in relazione agli oneri che la legge 24 aprile 1941, n. 342, pone a carico dei comuni per le sedi degli uffici giudiziari, ha deliberato con due successivi provvedimenti del 1946 e del 1957 di assumere il carico previsto dalla legge.

Inoltre l'articolo 3 del testo di legge prevede la delega al Governo affinché determini, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'organico del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici del distretto della Corte d'appello di Catanzaro.

La 2^a Commissione ha esaminato il testo dell'articolo 1 che contempla l'istituzione del Tribunale di Paola, ne determina la circoscrizione territoriale indicando nominativamente le Preture ed i Comuni che vi faranno parte, l'articolo 2 che detta norme di attuazione e transitorie, e l'articolo 3 che concede la delega al Governo per la cennata revisione degli organici e per stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola; e, in sede referente, ha ritenuto di introdurre una variante all'articolo 2, per renderlo più organico sotto il profilo formale, ferma restandone la sostanza, e di posporlo all'articolo 3, per ragioni sistematiche.

AJROLDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MILITERNI ED ALTRI

Istituzione del Tribunale di Paola (n. 61)**Art. 1.**

E istituita in Paola la sede del Tribunale con la circoscrizione territoriale delle Preture di Aiello C., Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere M., Scalea e Verbicaro ed avente giurisdizione sui seguenti Comuni: Acquapesa, Aieta, Amantea, Belmonte C., Belvedere M., Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia P., Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papisidero, Praia, Sangineto, S. Lucido, S. Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, S. Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra Aiello, Verbicaro, Tortora ed Aiello.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti presso il Tribunale di Cosenza, alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola, (fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento), e provenienti dalla competenza territoriale di cui all'articolo 1, sono, d'ufficio, devoluti alla cognizione del Tribunale di Paola.

Art. 3.

Il Governo è delegato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri Uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Istituzione del Tribunale di Paola**Art. 1.***Identico.***Art. 2.**

Il Governo è delegato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola ed appartenente, per ragioni di competenza territoriale, alla giurisdizione di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto Tribunale.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SALERNI

Istituzione del Tribunale di Paola (n. 3)**Art. 1.**

È istituita in Paola la sede del Tribunale con la circoscrizione territoriale degli attuali mandamenti delle preture di Verbicaro, Scalea, Belvedere Marittimo, Cetraro, Paola, Amantea, Aiello Calabro.

Art. 2.

Il Governo è delegato a determinare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari della Corte di appello di Catanzaro e a stabilire la data d'inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Cosenza alla data nella quale ha inizio il funzionamento del tribunale di Paola — fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione delle preture indicate all'articolo 1 sono, di ufficio, devoluti alla circoscrizione del tribunale di Paola.